



Comune di Acqualagna

Provincia di Pesaro e Urbino

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

TRA

Il **Comune di Acqualagna**, con sede legale in Piazza Mattei n. 9, 61041 Acqualagna (PU), C.F. e P.IVA _____, rappresentato dal Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, di seguito denominato "**Comodatarlo**",

E

Il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, C.F. _____, proprietario/a del bene oggetto del presente contratto, di seguito denominato/a "**Comodante**",

PREMESSO CHE:

- Il Comodante è proprietario dell'immobile sito in _____, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Acqualagna al foglio _____, particella _____, subalterno _____, della superficie complessiva di circa _____ mq;
- Il Comodante intende concedere al Comune, a titolo gratuito, l'uso temporaneo dell'immobile al fine di ospitare un servizio sanitario pubblico gestito dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino (AST);
- Il Comune di Acqualagna, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico e sociale, intende utilizzare tale locale come sede di un **Punto Salute territoriale**;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Il Comodante concede in comodato d'uso gratuito al Comodatarlo, che accetta, l'immobile descritto in premessa, al fine di destinarlo esclusivamente alla realizzazione e gestione di un **Punto Salute** da parte dell'AST di Pesaro Urbino.

Art. 2 – Durata

Il presente contratto ha durata di 3 anni, con decorrenza dal //____ e scadenza al //____. È facoltà delle parti rinnovare il contratto, previo accordo scritto.



Comune di Acqualagna

Provincia di Pesaro e Urbino

Art. 3 – Spese e manutenzione

Tutte le spese relative alla gestione, alle utenze, alla manutenzione ordinaria, straordinaria e alla custodia dell'immobile saranno a carico del Comodante.

Art. 4 – Destinazione d'uso

L'immobile dovrà essere utilizzato **esclusivamente per finalità sanitarie** e in particolare come Punto Salute. È fatto espresso divieto di modificare la destinazione d'uso o sub-concedere l'uso a terzi senza autorizzazione scritta del Comodante.

Art. 5 – Restituzione

Alla scadenza del contratto o in caso di recesso anticipato, il Comune si impegna a **restituire l'immobile nello stato in cui è stato ricevuto**, salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 6 – Recesso

Il recesso non potrà essere esercitato prima dei due anni dalla stipula del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 7 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato (artt. 1803 e seguenti). Per ogni controversia derivante dal contratto di concessione è competente il Tribunale di Urbino.

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole: Art.2-3-4-5-6-7

Letto, approvato e sottoscritto.

Acqualagna, li _____

IL COMODANTE

IL COMODATARIO (Il Comune di Acqualagna)